



A.N.I.F.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISPETTORI FITOSANITARI
www.anif-italia.org

DOCUMENTI

(clausola di esclusione della responsabilità)

Il presente DOCUMENTO, pubblicato sul sito dell'ASSOCIAZIONE, ha lo scopo di fornire un'informazione utile per presentare l'ASSOCIAZIONE e la sua attività.

L'utente è consapevole, ai sensi della normativa vigente, che i documenti sono pubblicati a scopo informativo e che L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISPETTORI FITOSANITARI **non risponde dei danni diretti ed indiretti** che possono eventualmente derivare dall'uso delle informazioni pubblicate.

Nel caso di testi giuridici si consiglia di consultare le fonti ufficiali.

Testo pubblicato: "CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEI VEGETALI"

Nuovo testo riveduto approvato dalla risoluzione 12/97 della ventinovesima sessione della conferenza della FAO del novembre 1997

Testo ufficiale: <http://www.fao.org/Legal/treaties/004t2-e.htm>

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEI VEGETALI

Nuovo testo riveduto approvato dalla risoluzione 12/97 della ventinovesima sessione della conferenza della FAO del novembre 1997

PREAMBOLO

Le parti contraenti,

- *riconoscendo* la necessità della cooperazione internazionale per agire contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e impedire la loro diffusione a livello internazionale, e in particolare una loro introduzione nelle zone a rischio;
- *riconoscendo* che le misure fitosanitarie devono essere tecnicamente giustificate e trasparenti e che non devono essere applicate in modo tale da costituire uno strumento di discriminazione arbitraria e ingiustificata o una restrizione mascherata, in particolare nel campo del commercio internazionale;
- *aspirando* a garantire uno stretto coordinamento delle misure destinate a tal fine;
- *aspirando* a fornire un quadro per la definizione e l'applicazione di misure fitosanitarie armonizzate e l'elaborazione di norme internazionali a tal fine;
- *tenendo conto* dei principi approvati a livello internazionale che disciplinano la protezione dei vegetali, della salute dell'uomo e degli animali e dell'ambiente; e
- *prendendo atto* dagli accordi conclusi in seguito ai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, incluso l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Obiettivi e obblighi

1. Al fine di assicurare un'azione comune ed efficace contro la diffusione e l'introduzione degli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e di promuovere l'applicazione di opportune misure in tal senso, le parti contraenti s'impegnano a prendere le misure legislative, tecniche e amministrative specificate nella presente Convenzione e negli accordi complementari adottati in virtù dell'articolo XVI.
2. Fatti salvi gli obblighi assunti nel quadro di altri accordi internazionali, ciascuna parte contraente si impegna a garantire l'applicazione sul suo territorio di tutte le disposizioni della presente Convenzione.
3. La responsabilità per l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione è suddivisa tra le organizzazioni appartenenti alla FAO e gli Stati membri che sono parti contraenti della Convenzione, conformemente alle rispettive competenze.

4. Laddove opportuno e su decisione delle parti contraenti, le disposizioni della presente Convenzione possono ugualmente applicarsi, oltre che ai vegetali e ai prodotti vegetali, ai depositi, agli imballaggi, ai veicoli, ai contenitori, al suolo e a qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale suscettibile di contenere o diffondere organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, in particolare quando sono previste spedizione internazionali.

ARTICOLO II

Glossario

1. Ai fini della presente Convenzione valgono le seguenti definizioni:

"Zona a limitata diffusione di organismi nocivi": zona, intesa come un intero paese, parte di un paese oppure l'insieme o parti di più paesi, individuata dalle autorità competenti, in cui si registrano manifestazioni limitate di un determinato organismo nocivo e che è soggetta a efficaci misure di sorveglianza, controllo o eradicazione;

"Commissione" - la Commissione per le misure fitosanitarie istituita ai sensi dell'articolo XI;

"Zona a rischio" - una zona in cui i fattori ecologici favoriscono la diffusione di un organismo nocivo, la cui presenza determinerà significative perdite economiche per la zona stessa;

"Diffusione" - il perdurare, in un futuro prevedibile, di un organismo nocivo in una zona, dopo la sua penetrazione nella stessa;

"Misure fitosanitarie armonizzate" - misure fitosanitarie decise dalle parti contraenti sulla base di norme internazionali;

"Norme internazionali" - norme internazionali definite in conformità dell'articolo X, paragrafi 1 e 2;

"Introduzione" - l'ingresso di un organismo nocivo in una zona e la sua conseguente diffusione;

"Organismo nocivo" - vegetali, animali o agenti patogeni di qualsiasi specie, razza o biotipo, nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

"Analisi del rischio fitosanitario" - il processo di valutazione dei dati di tipo biologico o di altri dati scientifici o economici per determinare se un organismo nocivo debba essere regolamentato e per definire il rigore delle eventuali misure fitosanitarie da adottare contro di esso;

"Misura fitosanitaria" - qualsiasi procedura legislativa, normativa ufficiale finalizzata a prevenire l'introduzione e/o la diffusione di organismi nocivi;

"Prodotti vegetali" - prodotti non lavorati di origine vegetale (comprese le sementi) e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi;

"Vegetali" - piante vive e parti di piante vive, comprese le sementi e il plasma germinale;

"Organismo nocivo da quarantena" - organismo nocivo di potenziale pericolosità per l'economia della zona a rischio, ma non ancora presente nella stessa, o presente ma scarsamente diffuso e ufficialmente sotto controllo;

"Norme regionali" - norme elaborate da un'organizzazione regionale per la protezione dei vegetali al fine di fornire un orientamento ai membri della stessa;

"Articolo regolamentato" - qualsiasi vegetale e prodotto vegetale, deposito, imballaggio, veicolo, contenitore, suolo o qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale di suscettibile di contenere o diffondere organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, e per il quali si impone l'applicazione di misure fitosanitarie, in particolare quando sono previste spedizione internazionali;

"Organismo nocivo non da quarantena regolamentato" - un organismo nocivo non da quarantena la cui presenza nei vegetali destinati alla piantagione incide sull'uso cui tali vegetali sono destinati con conseguenze economiche inaccettabili e che è pertanto regolamentato sul territorio della parte contraente importatrice;

"Organismo nocivo regolamentato" - un organismo nocivo da quarantena o un organismo nocivo non da quarantena regolamentato;

"Segretario" - il segretario della Commissione per le misure fitosanitarie nominato ai sensi dell'articolo XII;

"Tecnicamente giustificato" - giustificato sulla base delle conclusioni cui si è pervenuti dopo un'adeguata analisi del rischio fitosanitario o, se del caso, un'altra analisi o valutazione delle informazioni scientifiche disponibili.

2. Le definizioni di cui al presente articolo sono limitate all'applicazione della presente Convenzione e non inficiano quindi le definizioni contenute nelle leggi o normative nazionali delle parti contraenti.

ARTICOLO III

Rapporti con altri accordi internazionali

Le disposizioni della presente Convenzione lasciano del tutto impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nel quadro di altri accordi internazionali.

ARTICOLO IV

Disposizioni generali concernenti gli aspetti organizzativi della protezione dei vegetali a livello nazionale

1. Ciascuna parte contraente si impegna ad adottare le disposizioni necessarie per istituire, al meglio delle proprie capacità, un'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali, le cui responsabilità principali sono elencate nel presente articolo.

2. Tra le responsabilità dell'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali rientrano le seguenti:
- a) il rilascio di certificati relativi alla normativa fitosanitaria della parte contraente importatrice per le spedizioni di vegetali, di prodotti vegetali e di altri articoli regolamentati;
 - b) l'ispezione in loco dei vegetali, compresi sia i terreni coltivati (tra gli altri, campi, piantagioni, vivai, giardini, serre e laboratori) sia la flora selvatica, e dei vegetali e prodotti vegetali immagazzinati o in corso di trasporto, con l'obiettivo in particolare di segnalare la manifestazione, i focolai e la propagazione di organismi nocivi, comprese le segnalazioni previste dall'articolo VIII, paragrafo 1, lettera a), e di adottare le opportune misure di controllo;
 - c) l'ispezione delle spedizioni di vegetali e prodotti vegetali oggetto di scambi internazionali e, se del caso, l'ispezione di altri articoli regolamentati, con l'obiettivo, in particolare, di prevenire l'introduzione e/o la diffusione di organismi nocivi;
 - d) la disinfestazione o la disinfezione di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati oggetto di scambi internazionali, per garantire il rispetto dei requisiti fitosanitari;
 - e) la protezione delle zone a rischio e la definizione, il mantenimento e il controllo di zone indenni da organismi nocivi o con limitata diffusione degli stessi;
 - f) l'effettuazione di analisi del rischio fitosanitario;
 - g) l'obbligo di garantire, mediante l'attuazione di opportune procedure, che la sicurezza fitosanitaria delle spedizioni dopo la certificazione sia mantenuta fino all'esportazione, per evitare ogni rischio di modifica della composizione, di sostituzione o di reinfestazione; e
 - h) la formazione e la valorizzazione del personale.
3. Ciascuna parte contraente deve, nella misura del possibile, adottare disposizioni in materia di:
- a) diffusione delle informazioni sul territorio della parte contraente relativamente agli organismi nocivi regolamentati e ai mezzi per garantirne la prevenzione e il controllo;
 - b) ricerca e indagine nel settore della protezione dei vegetali;
 - c) emanazione di normative fitosanitarie; e
 - d) esecuzione di eventuali altre funzioni necessarie per l'attuazione della presente Convenzione.

4. Ciascuna parte contraente deve presentare al segretario una descrizione della propria organizzazione nazionale ufficiale per la protezione dei vegetali e le modifiche apportate alla stessa. A richiesta, una parte contraente deve fornire a un'altra parte contraente una descrizione delle proprie procedure organizzative per la protezione dei vegetali.

Articolo V

Certificazione fitosanitaria

1. Ciascuna parte contraente adotta le disposizioni necessarie in materia di certificazione fitosanitaria con l'obiettivo di garantire che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli regolamentati esportati, e le spedizioni degli stessi, siano conformi a quanto previsto dalla certificazione da rilasciare ai sensi del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.
2. Ciascuna parte contraente adotta le disposizioni necessarie per il rilascio dei certificati fitosanitari, conformemente alle seguenti disposizioni:
 - a) Le ispezioni e le altre attività correlate determinano il rilascio dei certificati fitosanitari sono effettuate esclusivamente dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali, o sotto l'autorità della stessa. Il rilascio dei certificati fitosanitari deve essere effettuato da funzionari pubblici in possesso delle necessarie qualifiche tecniche, e debitamente autorizzati dall'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ad operare per suo conto e sotto il suo controllo, e in possesso delle necessarie competenze e informazioni, in modo che le autorità delle parti contraenti importatrici possano accettare i certificati fitosanitari come documenti degni di fede.
 - b) I certificati fitosanitari, o la loro versione in formato elettronico se accettata dalla parte contraente importatrice interessata, devono essere formulati sulla base dei modelli riportati nell'allegato della presente Convenzione. I certificati in questione devono essere compilati e rilasciati nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.
 - c) Correzioni o cancellature non autenticate rendono nulli certificati.
3. Ciascuna parte contraente si impegna a non esigere che le spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati importati nel suo territorio, siano corredate di certificati che non corrispondono ai modelli riportati nell'allegato della presente Convenzione. Le eventuali richieste di dichiarazioni supplementari devono limitarsi a quanto tecnicamente giustificato.

ARTICOLO VI

Organismi nocivi regolamentati

1. Le parti contraenti possono richiedere l'adozione di misure fitosanitarie per gli organismi nocivi da quarantena e gli organismi nocivi non da quarantena regolamentati, purché tali misure:
 - a) non siano più restrittive di quelle applicate per gli stessi organismi nocivi, se presenti nel territorio della parte contraente importatrice; e
 - b) siano limitate a quanto necessario per proteggere i vegetali e/o garantirne l'uso previsto e siano tecnicamente giustificate dalla parte contraente interessata.
2. Le parti contraenti non possono richiedere l'adozione di misure fitosanitarie per organismi nocivi non regolamentati.

Articolo VII

Disposizioni in materia di importazioni

1. Al fine di prevenire l'introduzione e/o la diffusione di organismi nocivi regolamentati sul proprio territorio, ciascuna parte contraente ha piena competenza di regolamentare, in conformità con gli accordi internazionali applicabili, l'importazione di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati e, a tale scopo, può:
 - a) prescrivere e adottare misure fitosanitarie relative all'importazione di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati, ad esempio ispezioni, divieti di importazione e trattamenti;
 - b) vietare l'ingresso, trattenere o esigere il trattamento, la distruzione o l'allontanamento dal territorio della parte contraente di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati, o spedizioni degli stessi, non conformi alle misure fitosanitarie prescritte o adottate ai sensi della lettera a) del presente articolo;
 - c) vietare o limitare l'ingresso sul proprio territorio di organismi nocivi regolamentati;
 - d) vietare o limitare l'ingresso sul proprio territorio di antiparassitari biologici e di altri organismi di importanza fitosanitaria ritenuti benefici.
2. Al fine di ridurre al minimo gli ostacoli agli scambi internazionali, ciascuna parte contraente, esercitando la propria autorità ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si impegna ad agire in conformità delle seguenti disposizioni:
 - a) le parti contraenti non devono adottare, in virtù della loro legislazione fitosanitaria, nessuna delle misure menzionate al paragrafo 1 del presente articolo, a meno che esse non rispondano a necessità di ordine fitosanitario e siano tecnicamente giustificate;

- b) immediatamente dopo l'adozione di prescrizioni, restrizioni e divieti di ordine fitosanitario, le parti contraenti pubblicano tali misure e le comunicano a tutte le parti contraenti che ritengono direttamente interessate dalle stesse;
- c) a richiesta, le parti contraenti comunicano alle altre parti contraenti le motivazioni alla base delle prescrizioni, restrizioni e divieti di ordine fitosanitario;
- d) se una parte contraente esige che taluni vegetali o prodotti vegetali siano importati passando attraverso specifici punti di ingresso, tali punti devono essere scelti in modo da non ostacolare inutilmente gli scambi internazionali; la parte contraente deve pubblicare un elenco dei punti d'ingresso e comunicarlo al segretario, a tutte le organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali di cui essa fa parte, a tutte le parti contraenti che essa ritiene potrebbero essere interessate da tale provvedimento e a tutte le altre parti contraenti che ne facciano richiesta. La limitazione dei punti di ingresso è autorizzata soltanto se i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli regolamentati devono essere corredati di certificati fitosanitari o sottoposti a un'ispezione o a un trattamento;
- e) l'ispezione, o altra procedura fitosanitaria, richiesta dall'organizzazione per la protezione dei vegetali di una parte contraente ai fini della spedizione di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati destinati all'importazione, deve essere effettuata nel più breve termine possibile, tenendo debitamente conto della natura deteriorabile dei prodotti in questione;
- f) le parti contraenti importatrici devono comunicare quanto prima alla parte contraente esportatrice interessata o, se del caso, alla parte contraente riesportatrice, i casi significativi di non conformità con la certificazione fitosanitaria. La parte contraente esportatrice o, se del caso, la parte contraente riesportatrice, deve effettuare le opportune verifiche e, a richiesta, comunicare i risultati delle stesse alla parte contraente importatrice interessata;
- g) le parti contraenti sono tenute ad adottare esclusivamente misure fitosanitarie che siano tecnicamente giustificate e commisurate al rischio fitosanitario in questione, che rappresentino il provvedimento meno restrittivo possibile e che comportino i minori ostacoli al movimento internazionale di persone, merci e mezzi di trasporto;
- h) qualora la situazione cambi, o vengano alla luce nuovi fatti, le parti contraenti si assicurano che le misure fitosanitarie siano sollecitamente modificate, o revocate se il loro mantenimento si rivela inutile;
- i) nella misura del possibile, le parti contraenti istituiscono e aggiornano un elenco di organismi nocivi regolamentati, utilizzando le denominazioni scientifiche, e lo mettono a disposizione del segretario, delle organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali di cui fanno parte e, a richiesta, delle altre parti contraenti;

- j) nella misura del possibile, le parti contraenti effettuano un monitoraggio degli organismi nocivi e istituiscono e mantengono un adeguato sistema d'informazione sulla situazione degli organismi nocivi per contribuire a una categorizzazione degli stessi e alla definizione di opportune misure fitosanitarie. A richiesta, tali informazioni devono essere messe a disposizione delle parti contraenti.
3. Una parte contraente può applicare le misure specificate nel presente articolo agli organismi nocivi che potrebbero non essere in grado di diffondersi sul suo territorio ma che, se introdotti, provocherebbero danni economici. Le misure adottate contro gli organismi nocivi in questione devono essere tecnicamente giustificate.
4. Le parti contraenti possono applicare le misure specificate nel presente articolo alle spedizioni in transito sul loro territorio solo se tali misure sono tecnicamente giustificate e necessarie per prevenire l'introduzione e/o la diffusione di organismi nocivi.
5. Il presente articolo non osta a che le parti contraenti importatrici adottino disposizioni speciali, subordinate ad adeguate clausole di salvaguardia, in materia di importazione a fini di ricerca scientifica, didattica o di altro uso specifico di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli regolamentati e di organismi nocivi ai vegetali.
6. Il presente articolo non osta a che le parti contraenti adottino opportune misure di emergenza a seguito dell'individuazione di organismi nocivi che costituiscono un rischio potenziale per il loro territorio o a seguito di una comunicazione in tal senso. Le misure in questione devono essere sottoposte quanto prima a valutazione per verificare che il loro mantenimento sia giustificato. Le misure in questione devono essere immediatamente comunicate alle parti contraenti interessate, al segretario e a tutte le organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali di cui la parte contraente è membro.

ARTICOLO VIII

Cooperazione Internazionale

1. Le parti contraenti collaborano nella misura del possibile al conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione, e in particolare:
- a) collaborano nello scambio di informazioni sugli organismi nocivi ai vegetali, in particolare segnalando la presenza, i focolai e la diffusione di organismi nocivi che possono costituire un rischio immediato o potenziale, conformemente alle procedure eventualmente decise dalla Commissione;
 - b) partecipano, nella misura del possibile, a campagne speciali di lotta agli organismi nocivi che costituiscono una seria minaccia per le coltivazioni e che richiedono un intervento internazionale per far fronte all'emergenza; e
 - c) collaborano, nella misura del possibile, alla fornitura di informazioni di tipo tecnico o biologico necessarie per l'analisi del rischio fitosanitario.
2. Ciascuna parte contraente designa un referente responsabile per lo scambio delle informazioni inerenti all'attuazione della presente Convenzione.

ARTICOLO IX

Organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali

1. Le parti contraenti si impegnano a collaborare per istituire, nelle zone appropriate, organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali.
2. Tali organizzazioni esercitano un ruolo di coordinamento nelle zone di loro competenza, prendendo parte a differenti attività per conseguire gli obiettivi della presente Convenzione e, all'occorrenza, raccolgono e diffondono informazioni.
3. Le organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali cooperano con il segretario al conseguimento degli obiettivi della Convenzione e, se del caso, cooperano con il segretario e la Commissione alla definizione di norme internazionali.
4. Il segretario organizza a cadenze regolari consultazioni di tipo tecnico con i rappresentanti delle organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali al fine di:
 - a) promuovere la definizione e l'applicazione di norme internazionali per le misure fitosanitarie e
 - b) incoraggiare la cooperazione interregionale per favorire l'adozione di misure fitosanitarie armonizzate al fine di combattere gli organismi nocivi e prevenire la loro introduzione e/o diffusione.

ARTICOLO X

Norme

1. Le parti contraenti accettano di cooperare alla definizione di norme internazionali conformemente alle procedure adottate dalla Commissione.
2. Le norme internazionali sono adottate dalla Commissione.
3. Le norme di portata regionale devono essere coerenti con i principi della presente Convenzione; esse possono essere depositate presso la Commissione, dove sarà valutata la possibilità di trasformarle in norme internazionali per le misure fitosanitarie qualora la loro applicabilità si riveli più vasta.
4. Nell'intraprendere attività relative alla presente Convenzione, le parti contraenti, laddove opportuno, devono tenere conto delle norme internazionali.

ARTICOLO XI

Commissione per le misure fitosanitarie

1. Le parti contraenti istituiscono di concerto la Commissione per le misure fitosanitarie nel quadro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, la Commissione deve promuovere la piena attuazione degli obiettivi della Convenzione e, in particolare:
 - a) analizzare la situazione mondiale nel campo della protezione dei vegetali e la necessità di intervenire per bloccare la diffusione degli organismi nocivi a livello internazionale e la loro introduzione nelle zone a rischio;
 - b) definire e rivedere costantemente i necessari provvedimenti e procedure istituzionali per la definizione e l'adozione di norme internazionali, e adottare tali norme;
 - c) definire regole e procedure per la risoluzione delle controversie conformemente all'articolo XIII;
 - d) istituire gli organismi sussidiari della Commissione necessari al corretto svolgimento delle funzioni di quest'ultima;
 - e) adottare gli orientamenti relativi al riconoscimento delle organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali;
 - f) avviare una cooperazione con altre organizzazioni internazionali del settore negli ambiti disciplinati dalla presente Convenzione;
 - g) adottare le raccomandazioni necessarie all'attuazione della presente Convenzione; e
 - h) esercitare tutte le altre funzioni necessarie al conseguimento degli obiettivi della presente Convenzione.
3. Tutte le parti contraenti possono essere membri della Commissione.
4. Alle sessioni della Commissione, ciascuna parte contraente può essere rappresentata da un singolo delegato, accompagnato eventualmente da un supplente nonché da esperti e consiglieri. I supplenti, gli esperti e i consiglieri possono partecipare ai lavori della Commissione ma non hanno diritto di voto, salvo nel caso in cui il supplente sia debitamente autorizzato a sostituire il delegato.
5. Le parti contraenti si impegnano a cercare un accordo consensuale su tutti gli aspetti in discussione. Se, nonostante questo, non pervengono a un accordo, la decisione viene, in ultima istanza, adottata con una maggioranza dei due terzi delle parti contraenti presenti e votanti.
6. Un'organizzazione che fa parte della FAO e che è parte contraente, e gli Stati membri di tale organizzazione, che sono a loro volta parti contraenti, esercitano i diritti e rispettano gli obblighi che derivano loro in quanto membri conformemente, *mutatis mutandis*, all'atto costitutivo e al regolamento generale della FAO.
7. La Commissione può, a seconda delle necessità, adottare e modificare il proprio regolamento generale, che deve essere tuttavia coerente con la presente Convenzione o con l'atto costitutivo della FAO.

8. Il presidente della Commissione deve convocare con cadenza annuale una sessione ordinaria della stessa.
9. Le sessioni speciali della Commissione devono essere convocate dal presidente su richiesta di almeno un terzo dei membri.
10. La Commissione elegge un presidente e non più di due vicepresidenti che restano in carica per un periodo di due anni.

ARTICOLO XII

Segretariato

1. Il segretario della Commissione è nominato dal direttore generale della FAO.
2. Il segretario è coadiuvato da una segreteria della consistenza necessaria.
3. Il segretario è responsabile dell'attuazione delle politiche e delle attività della Commissione e dell'esecuzione di tutte le altre funzioni conferitegli dalla presente Convenzione. Egli deve riferire alla Commissione.
4. Il segretario deve comunicare:
 - a) le norme internazionali a tutte le parti contraenti entro sessanta giorni dall'adozione delle stesse;
 - b) a tutte le parti contraenti, gli elenchi dei punti di ingresso di cui all'articolo VII, paragrafo 2, lettera d), trasmessi dalle parti contraenti;
 - c) l'elenco degli organismi nocivi regolamentati il cui ingresso è vietato o che sono menzionati all'articolo VII, paragrafo 2, lettera i), a tutte le parti contraenti e alle organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali;
 - d) le informazioni ricevute dalle parti contraenti in materia di prescrizioni, restrizioni e divieti di ordine fitosanitario, di cui all'articolo VII, paragrafo 2, lettera b), e la descrizione delle organizzazioni nazionali ufficiali per la protezione dei vegetali di cui all'articolo IV, paragrafo 4.
5. Il segretario è responsabile per la traduzione nelle lingue ufficiali della FAO della documentazione destinata alle riunioni della Commissione e delle norme internazionali.
6. Il segretario collabora con le organizzazioni regionali per la protezione dei vegetali al fine di conseguire gli obiettivi della presente Convenzione.

ARTICOLO XIII

Risoluzione delle controversie

1. In caso di controversia sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, o qualora una parte contraente consideri che un'azione intrapresa da un'altra parte contraente sia incompatibile con gli obblighi che incombono a quest'ultima in virtù degli articoli V e VII della presente Convenzione, in particolare per quanto concerne i motivi di un divieto o di una restrizione all'importazione di vegetali, di prodotti vegetali o di altri articoli regolamentati provenienti dal suo territorio, le parti contraenti in questione devono consultarsi sollecitamente al fine di risolvere tra di loro tale controversia.
2. Se la controversia non può essere risolta secondo le modalità di cui al paragrafo 1, la o le parti contraenti in questione possono chiedere al direttore generale della FAO di nominare un comitato di esperti che dovrà esaminare l'oggetto della controversia in conformità delle norme e procedure eventualmente istituite dalla Commissione.
3. Del comitato in questione devono far parte rappresentanti designati da ciascuna parte contraente interessata. Esso esamina la controversia tenendo conto di tutti i documenti e gli elementi probatori presentati dalle parti contraenti interessate. Il comitato prepara una relazione sugli aspetti tecnici della controversia allo scopo di pervenire a una sua risoluzione. La preparazione della relazione e l'approvazione della stessa devono essere conformi alle regole e procedure istituite dalla Commissione; la relazione viene trasmessa dal direttore generale alle parti contraenti interessate. La relazione può inoltre essere presentata all'organismo competente dell'organizzazione internazionale responsabile per la risoluzione delle dispute commerciali.
4. Pur non riconoscendo un carattere vincolante alle raccomandazioni del comitato, le parti contraenti convengono di adottarle come base per un nuovo esame della questione all'origine della controversia.
5. Le parti contraenti interessate si ripartiscono equamente le spese per gli esperti.
6. Le disposizioni del presente articolo sono complementari alle procedure di risoluzione delle controversie previste da altri accordi internazionali sugli scambi commerciali e non costituiscono una deroga alle stesse.

ARTICOLO XIV

Sostituzione di accordi precedenti

La presente Convenzione mette fine e sostituisce, nelle relazioni tra le parti contraenti, la Convenzione internazionale sulle misure contro la *Phylloxera vastatrix* del 3 novembre 1881, la Convenzione addizionale di Berna del 15 aprile 1889 e la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali firmata a Roma il 16 aprile 1929.

ARTICOLO XV

Applicazione territoriale

1. Ciascuna parte contraente può, alla data della ratifica o dell'adesione, o in ogni momento successivo a tale data, trasmettere al direttore generale della FAO una dichiarazione in cui comunica che la presente Convenzione è applicabile a tutti o parte dei territori di cui assicura la rappresentanza sul piano internazionale. La Convenzione si applica allora a tutti i territori indicati nella dichiarazione a decorrere dal trentesimo giorno dopo il ricevimento della stessa da parte del direttore generale.
2. Le parti contraenti che hanno trasmesso al direttore generale della FAO una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo possono, in qualsiasi momento, trasmettere un'ulteriore dichiarazione che modifica la portata di una dichiarazione precedente o che pone termine all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione in relazione a un dato territorio. Le modifiche o la revoca dell'applicabilità in questione entrano in vigore a decorrere dal trentesimo giorno dopo il ricevimento della dichiarazione da parte del direttore generale.
3. Il direttore generale della FAO informa tutte le parti contraenti in merito a ogni dichiarazione ricevuta ai sensi del presente articolo.

ARTICOLO XVI

Accordi complementari

1. Al fine di affrontare problemi speciali di protezione dei vegetali che richiedono un'attenzione o soluzioni particolari, le parti contraenti possono concludere accordi complementari. Tali accordi possono applicarsi a regioni definite, a organismi nocivi, a vegetali e prodotti vegetali specifici o a modalità particolari per il trasporto internazionale di vegetali e prodotti vegetali o altrimenti integrare le disposizioni della presente Convenzione.
2. Un accordo complementare entra in vigore per ciascuna parte contraente interessata dopo l'accettazione dello stesso in conformità delle disposizioni dell'accordo complementare in questione.
3. Gli accordi complementari devono promuovere gli obiettivi della presente Convenzione ed essere conformi ai principi e alle disposizioni della stessa, come pure ai principi di trasparenza e non discriminazione; non devono inoltre contenere restrizioni mascherate, in particolare per quanto concerne il commercio internazionale.

ARTICOLO XVII

Ratifica e adesione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati sino al 1° maggio 1952, e deve essere ratificata il più presto possibile. Gli strumenti di ratifica devono essere depositati presso il direttore generale della FAO che comunica a ciascuno Stato firmatario la data del deposito.

2. Gli Stati non firmatari e le organizzazioni aderenti alla FAO sono ammessi ad aderire alla presente Convenzione non appena quest'ultima sarà entrata in vigore conformemente all'articolo XXII. L'adesione si effettua tramite il deposito di uno strumento di adesione presso il direttore generale della FAO che ne informa le parti contraenti.
3. Quando un'organizzazione aderente alla FAO diviene parte contraente della presente convenzione, tale organizzazione deve, conformemente alle disposizioni dell'articolo II, paragrafo 7, dell'atto costitutivo della FAO, notificare all'atto della sua adesione gli eventuali chiarimenti o modifiche della sua dichiarazione di competenza presentata ai sensi dell'articolo II, paragrafo 5, dell'atto costitutivo della FAO, qualora ciò risulti necessario ai fini dell'accettazione della presente Convenzione. Le parti contraenti della presente Convenzione possono, in ogni momento, chiedere a un'organizzazione aderente alla FAO, e parte contraente della presente Convenzione, di comunicare chi, tra l'organizzazione aderente e i suoi Stati membri, sia responsabile dell'attuazione di qualsiasi aspetto specifico disciplinato dalla presente Convenzione. L'organizzazione aderente è tenuta a fornire tali informazioni entro un lasso di tempo ragionevole.

ARTICOLO XVIII

Parti non contraenti

Le parti contraenti incoraggiano gli Stati o le organizzazioni aderenti alla FAO, che non sono parti contraenti della presente Convenzione, ad accettare la stessa e incoraggiano tutte le parti non contraenti ad applicare misure fitosanitarie coerenti con le disposizioni della presente Convenzione e con tutte le norme internazionali adottate nel quadro della stessa.

ARTICOLO XIX

Lingue

1. Le lingue facenti fede per la presente Convenzione sono tutte le lingue ufficiali della FAO.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione impone a una parte contraente di fornire e pubblicare documenti, o di fornire copie degli stessi, in una lingua diversa da quella o da quelle della parte contraente, fatta eccezione per i documenti indicati al successivo paragrafo 3.
3. I seguenti documenti devono essere redatti in almeno una delle lingue ufficiali della FAO:
 - a) le informazioni fornite ai sensi dell'articolo IV, paragrafo 4;
 - b) le note di accompagnamento che forniscono indicazioni bibliografiche relative a documenti trasmessi conformemente all'articolo VII, paragrafo 2, lettera b);
 - c) le informazioni trasmesse conformemente all'articolo VII, paragrafo 2, lettere b), d), i) e j);

- d) le note che forniscono indicazioni bibliografiche e una breve sintesi dei documenti inerenti alle informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo VIII, paragrafo 1, lettera a);
- e) le richieste di informazioni inoltrate dai referenti e le risposte a tali richieste, esclusi tuttavia gli eventuali allegati;
- f) qualsiasi documento messo a disposizione dalle parti contraenti per le riunioni della Commissione.

ARTICOLO XX

Assistenza tecnica

Al fine di agevolare l'applicazione della presente Convenzione, le parti contraenti si impegnano a promuovere la fornitura di assistenza tecnica alle altre parti contraenti, in particolare a quelle di paesi in via di sviluppo, mediante aiuti bilaterali o con il supporto delle pertinenti organizzazioni internazionali.

ARTICOLO XXI

Emendamenti

1. Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione introdotta da una parte contraente deve essere comunicata al direttore generale della FAO.
2. Ogni proposta di emendamento introdotta da una parte contraente, e ricevuta dal direttore generale della FAO, deve essere sottoposta all'approvazione della Commissione, riunita in sessione ordinaria o speciale. Se l'emendamento comporta significative modifiche di ordine tecnico, o impone nuovi obblighi alle parti contraenti, esso deve essere sottoposto al vaglio di un comitato consultivo di esperti convocato dalla FAO prima della riunione della Commissione.
3. Ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione, che non riguardi l'allegato, deve essere notificata alle parti contraenti dal direttore generale della FAO, entro e non oltre la data dell'invio dell'ordine del giorno della sessione della Commissione in cui deve essere esaminata la proposta in questione.
4. Ogni proposta di emendamento della presente Convenzione richiede l'approvazione della Commissione ed entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla sua accettazione da parte dei due terzi delle parti contraenti. Ai fini del presente articolo, uno strumento depositato da una organizzazione aderente alla FAO non è considerato come addizionale rispetto a quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione stessa.
5. Tuttavia, gli emendamenti che comportano nuovi obblighi per le parti contraenti entrano in vigore, per ogni parte contraente, soltanto dopo essere stati accettati da essa e a decorrere dal trentesimo giorno successivo a tale accettazione. Gli strumenti di accettazione degli emendamenti che comportano nuovi obblighi devono essere depositati presso il direttore generale della FAO, che informa tutte le parti contraenti del ricevimento di detti strumenti e dell'entrata in vigore degli emendamenti in questione.

6. Le proposte di emendamenti ai modelli di certificati fitosanitari di cui all'allegato della presente Convenzione devono essere inviati al segretario per essere poi sottoposti all'approvazione della Commissione. Se approvati, gli emendamenti ai modelli di certificati fitosanitari di cui all'allegato alla presente Convenzione prendono effetto novanta giorni dopo la notifica degli stessi alle parti contraenti da parte del segretario.
7. Ai fini della presente Convenzione, la versione precedente dei certificati fitosanitari resta giuridicamente valida per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di effetto di un emendamento ai modelli di certificati fitosanitari di cui all'allegato alla presente Convenzione.

ARTICOLO XXII

Entrata in vigore

La presente Convenzione entra in vigore tra gli Stati firmatari non appena sia stata ratificata da tre di essi. Essa entra in vigore per tutti gli Stati o le organizzazioni aderenti alla FAO, che la ratificano o vi aderiscono successivamente, a decorrere dalla data di deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

ARTICOLO XXIII

Denuncia

1. Ciascuna parte contraente può, in ogni momento, comunicare la denuncia della presente Convenzione, notificandola al direttore generale della FAO. Il direttore generale ne informa allora immediatamente tutte le parti contraenti
2. La denuncia prende effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del direttore generale della FAO.

Modello di certificato fitosanitario

N.

Organizzazione per la protezione dei vegetali di _____

A: Organizzazione(i) per la protezione dei vegetali di _____

I. Descrizione della spedizione

Nome e indirizzo dell'esportatore: _____

Nome e indirizzo dichiarati del destinatario: _____

Numero e descrizione dei colli: _____

Marchi dei colli: _____

Luogo di origine: _____

Mezzi di trasporto dichiarati: _____

Punto d'ingresso dichiarato: _____

Denominazione del prodotto e quantità dichiarata: _____

Denominazione botanica dei vegetali: _____

Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri articoli regolamentati sopra descritti sono stati ispezionati e/o sottoposti a test in base a procedure ufficiali appropriate e sono considerati indenni dagli organismi nocivi da quarantena specificati dalla parte contraente importatrice e conformi agli attuali requisiti fitosanitari della stessa, inclusi quelli relativi agli organismo nocivi non da quarantena regolamentati.

Essi sono ritenuti praticamente indenni da altri organismi nocivi* .

* Clausola facoltativa.

II. Dichiarazione supplementare

III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione

Data _____ Trattamento _____ Sostanza chimica (principio attivo) _____

Durata e temperatura _____

Concentrazione _____

Informazioni complementari _____

Luogo di rilascio

(Timbro dell'organizzazione) _____ Nome del funzionario autorizzato _____

Data _____

(Firma)

Il presente certificato non comporta nessuna responsabilità finanziaria per _____
(nome dell'organizzazione per la protezione dei vegetali), né per i suoi funzionari o
rappresentanti*.

*

Clausola facoltativa.

Modello di certificato fitosanitario di riesportazione

N.

Organizzazione per la protezione dei vegetali

di _____ (parte contraente riesportatrice)

A: Organizzazione(i) per la protezione dei vegetali

di _____ (parte o parti contraenti importatrici)

I. Descrizione della spedizione

Nome e indirizzo dell'esportatore: _____

Nome e indirizzo dichiarati del destinatario: _____

Numero e descrizione dei colli: _____

Marchi dei colli: _____

Luogo di origine: _____

Mezzi di trasporto dichiarati: _____

Punto d'ingresso dichiarato: _____

Denominazione del prodotto e quantità dichiarata: _____

Denominazione botanica dei vegetali: _____

Si certifica che i vegetali, i prodotti vegetali o gli altri articoli regolamentati sopra descritti _____ sono stati importati in (parte contraente riesportatrice) _____ da _____ (parte contraente di origine) corredati del certificato fitosanitario n. _____, * il cui originale la cui copia certificata è allegato/a al presente certificato; che sono imballati reimballati nell'imballaggio originale in un nuovo imballaggio, che, in base al certificato fitosanitario originale e a un'ispezione supplementare , sono considerati conformi agli attuali requisiti fitosanitari della parte contraente importatrice e che durante lo stoccaggio in _____ (parte contraente riesportatrice) la spedizione non è stata esposta a rischi di contaminazione o di infezione.

* Barrare la casella pertinente.

II. Dichiarazione supplementare

III. Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione

Data _____ Trattamento _____ Sostanza chimica (principio attivo) _____

Durata e temperatura _____

Concentrazione _____

Informazioni complementari _____

Luogo di rilascio

(Timbro dell'organizzazione) _____ Nome del funzionario autorizzato _____

Data _____

(Firma)

Il presente certificato non comporta nessuna responsabilità finanziaria per _____
(nome dell'organizzazione per la protezione dei vegetali), né per i suoi funzionari o
rappresentanti**.

** Clausola facoltativa.